

IV. 1422/11 Sent.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Parma - Sez. II - riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

DOTT. RENATO MARI - PRESIDENTE

DOTT. ANTONELLA IOFFREDI - GIUDICE REL.

DOTT. GIACOMO CICCIO' - GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

..... rappresentata e difesa dall'avv. ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio, in

..... ;

- ATTRICE -

contro

....., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.

e del foro di e dall'avv.

ed elettivamente domiciliata presso il lo studio di quest'ultimo, in

]

- CONVENUTA -

con la chiamata in causa di:

), rappresentato e difeso dall'avv. ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio, in

;

- TERZO CHIAMATO -

Causa Civile iscritta al n. **583/07** del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:

ATTRICE:

v. memoria depositata in data 27.5.2009

TERZO CHIAMATO:

v. comparsa di costituzione e risposta

FATTO E DIRITTO

Parte attrice, che espone di avere acquistato dalla banca convenuta titoli obbligazionari Parmalat Finance Corporation, in data 11.11.2002, agisce in giudizio contro l'istituto di credito, al fine di ottenere la declaratoria di

nullità del contratto di investimento, per difetto di forma scritta del contratto quadro o, comunque, per violazione della normativa regolatrice dell'attività di intermediazione finanziaria; in subordine, chiede l'annullamento del contratto, per errore essenziale ex art. 1429 c.c. o per conflitto di interessi ex artt. 1394, 1395 c.c.; chiede, comunque, la restituzione di quanto versato od, in via ulteriormente subordinata, la condanna della convenuta al risarcimento del danno, per violazione delle norme di diligenza professionale nonché al risarcimento del danno non patrimoniale, ex artt. 2043 e 1059 c.c.

E' stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di _____
, trattandosi di rapporto ad esso comune.

In via principale, parte attrice chiede che sia dichiarata la nullità del contratto di investimento in oggetto, poiché stipulato con la convenuta senza la preventiva conclusione, in forma scritta (*ad substantiam*), di un contratto di prestazione dei servizi di investimento (c.d. contratto quadro), in conformità a quanto prescritto dagli artt. 23 D. Lvo n. 58/98 (TUF) e 30 Reg. Consob n. 11522/98.

All'udienza di discussione, parte convenuta ha sollevato eccezione di inammissibilità della domanda, per avere, parte attrice, mutato la *causa petendi* nella memoria conclusionale.

Tale eccezione appare infondata, per le ragioni che seguono.

Si osserva che, già con l'atto introduttivo, parte attrice ha eccepito la nullità del contratto-quadro per difetto di forma scritta, prescritta *ad substantiam* dall'art. 23 TUF.

In memoria conclusionale, l'attrice ha ribadito la nullità del contratto, prodotto in causa dalla banca, per difetto di forma, precisando che tale difetto è consistito nella mancata sottoscrizione dello stesso da parte del funzionario di banca incaricato.

Ciò, a parere di questo organo giudiziario, rappresenta semplicemente una nuova difesa, come tale sempre esercitabile, e non una domanda nuova, dal momento che il fatto contestato dall'attrice consiste, comunque e sempre, nella mancata redazione del contratto in forma scritta.

Diverse sarebbero state le conclusioni, se parte attrice avesse, nell'atto introduttivo, eccepito la nullità del contratto per violazione delle disposizioni del TUF e/o del Reg. Consob oppure, proprio come parte convenuta erroneamente deduce nel foglio allegato al verbale dell'udienza di discussione, per mancato adeguamento al TUF e, solo in memoria conclusionale, ne avesse, invece, dedotto la nullità per mancata sottoscrizione.

Nel merito, l'eccezione di nullità sollevata da parte attrice appare fondata per le ragioni che seguono.

La mancata sottoscrizione del contratto quadro di negoziazione di titoli, comporta, ai sensi dell'art. 23 TUF vigente all'epoca delle operazioni per cui è causa, la nullità del contratto medesimo.

Secondo un orientamento di principio della giurisprudenza di legittimità, tale nullità può essere superata unicamente nel caso in cui la scrittura privata venga prodotta in giudizio da parte del contraente che non l'ha sottoscritta, col proposito di far valere il negozio in essa enunciato, poiché in tale condotta si riconosce l'effetto di una tempestiva e valida manifestazione di volontà, idonea a sopperire e ad integrare la mancata sottoscrizione (v. Cass. n. 13548/06; Cass. n. 3810/04).

Tale principio, tuttavia, si ritiene non sia applicabile nel caso in cui la produzione in giudizio avvenga ad opera di soggetto estraneo alla stipula del contratto non sottoscritto, anche se erede della parte contraente, ovvero, come nel caso di specie, se la produzione avvenga solo dopo che la controparte abbia dedotto la nullità, manifestando così la volontà di revocare il proprio consenso.

Nel caso in esame parte attrice, fin dalla citazione, nell'eccepire la mancata osservanza da parte della banca dell'obbligo di stipulare il contratto di negoziazione di strumenti finanziari in forma scritta (peraltro previsto con norma posta a tutela proprio di esso investitore che, solo, ne può eccepire la violazione), e dolendosi della correttezza dell'operato dell'intermediario

ha comunque implicitamente, ma in modo inequivocabile, inteso revocare il consenso prima di qualsiasi produzione avversaria.

Si deve aggiungere, ancora, che, qualora sia richiesta la forma scritta *ad substantiam* e, pertanto, l'atto scritto sia lo strumento necessario ed insostituibile per la valida manifestazione scritta della volontà di ognuno dei contraenti del negozio, la manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti non potrà essere sostituita dalla dichiarazione confessoria dell'altra parte (cfr. *ex multis* Cass. 18.6.2003 n. 9687 e Cass. 28.5.1997 n. 4709).

Occorre, infine, escludere che l'insinuazione al passivo dell'emittente fallita costituisca la tempestiva e valida manifestazione di volontà, idonea a sopperire e ad integrare la mancata sottoscrizione, di cui sopra si è scritto, essendo, pur sempre, necessario che la richiesta manifestazione di volontà, in quanto atto recettizio, sia portata a conoscenza del destinatario, cosa che nel caso di specie non si ritiene avvenuta, in quanto indirizzata a soggetto estraneo al contratto.

Alla nullità del contratto-quadro consegue quella del negozio di investimento.

Conseguentemente, parte convenuta va condannata alla restituzione del capitale investito, pari complessivamente ad euro 23.008,06.

Su detta somma spettano gli interessi legali dal dì della domanda al saldo.

Non si ritiene sussistano i presupposti per il risarcimento del danno non patrimoniale, mancando la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta della banca ed il danno esistenziale lamentato dalla parte.

Va, infine, accolta la domanda riconvenzionale di restituzione dei titoli (azioni e warrants) e di ripetizione della somma, pari ad euro 1.056,56, per cedole corrisposte (v. doc. 9), sulla quale spettano gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.

L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura di un quarto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, accerta la nullità del contratto di intermediazione mobiliare stipulato tra

s.p.a., ag. n. 21, ceduta a

„ e per difetto di

forma scritta e, per l'effetto, dichiara la nullità del contratto di investimento per cui è causa;

Dichiara tenuta e condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione a e

della somma complessiva pari ad euro 23.008,06, oltre interessi legali dal di della domanda al saldo.

In accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara tenuta e condanna _____ e _____, in solido, alla restituzione, a favore della convenuta, dei titoli Parmalat (azioni e warrants) e della somma pari ad euro 1.056,56, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice e dal terzo chiamato, nella misura di tre quarti, che liquida, per tale frazione, in complessivi euro 6.429,84, di cui euro 1.624,50 per diritti, euro 305,34 per spese ed euro 4.500,00 per onorari, oltre rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari, Iva e Cpa come per legge, dichiarandole compensate per il restante quarto, da distrarsi a favore del difensore anticipatario.

Così deciso in Parma, il 9.11.2011

Il Giudice est.

dott.ssa Antonella Ioffredi



Il Presidente

dott. Renato Mari

